



COMUNE DI COLLESANO

Provincia Regionale di Palermo

Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016

(Sito: www.comune.collesano.pa.it)

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 dell' 8.07.2008

Art. 1

E' costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Collesano, provincia di Palermo, d'ora in poi denominato "Gruppo" .

Al Gruppo possono aderire i cittadini italiani di ambo i sessi, residenti nel Comune di Collesano o nei Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge 24 febbraio 1992.

Art. 2

Possono aderire al Gruppo, i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età; possono aderire, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale, anche coloro i quali hanno superato il sedicesimo anno di età, che saranno impiegati esclusivamente in attività di formazione teorica e nell'ambito dell'attività amministrativa del Gruppo.

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive del Dipartimento regionale della protezione civile, nonché, con sufficiente continuità ed impegno, abbiano partecipato alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore nominato dal Sindaco ai sensi del successivo art. 3.

L'ammissione e' subordinata alla presentazione di apposita domanda nella quale dovranno essere indicate, oltre alle generalità complete, eventuali patologie ostative alla effettuazione di attività di protezione civile.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, firmato dal Sindaco e con timbro a secco, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica di cui al successivo art. 5. Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate.

Esso riporta oltre alle generalità complete del volontario e la relativa qualifica, i loghi del Comune e del Volontariato di protezione civile della Regione Siciliana, non appena il Gruppo sia iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile previsto dal D.P.Reg. 12/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le prestazioni degli aderenti al Gruppo si intendono offerte a titolo gratuito.

Art. 3

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile è il responsabile unico del Gruppo e designa fra i componenti del gruppo stesso un Coordinatore che dovrà ottenere la legittimazione dagli iscritti riuniti in assemblea plenaria con il voto palese di non meno di due terzi dei votanti. In caso di mancata elezione per due turni successivi da tenersi a non meno di 48 ore di distanza, il Sindaco individua, sentiti anche i volontari appartenenti al Gruppo, un nuovo Coordinatore che dalla 4 votazione in poi potrà essere eletto dall'assemblea plenaria con almeno il 50% più

uno dei voti espressi in maniera palese. Il Coordinatore del Gruppo Comunale rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni e può essere rieletto. Il Coordinatore ha la responsabilità del gruppo durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore come le altre cariche previste in seno al Gruppo sono esercitate a totale titolo gratuito e per spirito di servizio.

La carica di Coordinatore del Gruppo può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al gruppo medesimo, fermo restando che la suddetta carica deve essere comunque ratificata in maniera democratica come previsto nei commi precedenti del presente articolo.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del gruppo.

Il Sindaco o l'Assessore per la Protezione Civile può delegare il responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile ad attivare il Gruppo autorizzando lo stesso all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

Il Gruppo sarà formato secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito annualmente dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile e dal coordinatore dei volontari.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura il coordinatore procede alla nomina di uno o più vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria.

Art.4

I volontari sono addestrati a cura del Comune, tramite il proprio personale, il personale del Dipartimento regionale di protezione civile, quello del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo regionale delle Forestale e di altri Enti ed organizzazioni.

Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

Art. 5

All'interno del gruppo sono individuati i seguenti settori formativi e gestionali sulla base dei principali rischi cui il territorio è soggetto:

- settore tecnico logistico, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi, attendamenti e accoglienza;
- settore radiocomunicazioni, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti alle stazioni base e agli operatori radio;
- settore primo e pronto soccorso, nell'ambito del quale vengono individuate squadre specializzate in interventi di primo soccorso e assistenza socio-sanitaria;
- settore della vigilanza e prevenzione degli incendi in specie di interfaccia;
- settore mezzi ed attrezzature, nell'ambito del quale vengono individuati gli addetti agli automezzi, al magazzino ed alla manutenzione.

Per ogni settore il Coordinatore provvede alla nomina di un responsabile.

Per le attività esercitative e di emergenza il gruppo è suddiviso in squadre operative.

Nell'ambito di ogni squadra specializzata, il coordinatore del gruppo nomina un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno alla squadra e di collegamento con il capogruppo e con gli altri capisquadra.

Art. 6

Il Gruppo partecipa alle attività previste dall'art. 3 della legge n. 225 del 24 Febbraio 1992, alle attività previste dal D.P.R. n. 194 dell'8 Febbraio 2001, nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

In situazioni di emergenza il Gruppo opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle sopra previste tranne che in casi eccezionali di pubblico interesse sulla base di formale autorizzazione del Sindaco.

Il Gruppo garantisce un'operatività in h.24, con almeno una squadra formata da 5 volontari immediatamente attivabili.

Art. 7

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

L'adesione del volontario al Gruppo non consente allo stesso di essere iscritto ad altra Associazione di Volontariato di protezione civile operante sul territorio della Regione Siciliana

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del gruppo nel suo complesso. Il coordinatore del gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse.

Nel caso di ingiustificata assenza delle attività del gruppo da parte di un volontario per il periodo di un anno, il coordinatore ne darà notizia al Sindaco il quale procederà alla sospensione del volontario stesso.

Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o definitiva qualora il volontario, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando nocimento al Gruppo e/o ai singoli volontari e/o all'attrezzatura in dotazione, ovvero quando sarà fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e comunque improprie e non afferenti alle attività di protezione civile.

Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento.

Art. 8

Il Dipartimento nazionale della protezione civile, il Dipartimento regionale della protezione civile gli Enti preposti alla pianificazione delle emergenze di protezione civile possono integrare le dotazioni del Gruppo con equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento.

Il Gruppo può ricevere donazioni da privati o da aziende. Tali donazioni devono comunque essere debitamente registrate e fanno parte del patrimonio del Gruppo.

Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, promosse dal Dipartimento regionale della protezione civile ovvero proposte da altre Istituzioni ed Organizzazioni di volontariato, che si svolgono sia sul territorio regionale, nazionale e internazionale, previa autorizzazione del Sindaco.

Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti anche tramite il Dipartimento regionale della protezione civile i rimborsi e i benefici previsti dall'art. 9 del D.P.R. n. 194 dell'8 Febbraio 2001 e cioè:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

Art. 9

Il Comune di Collesano si impegna altresì :

1. a fornire ai componenti il Gruppo il vestiario e la dotazione tecnica individuale adatti allo svolgimento delle mansioni richieste;
2. ad operare idonea copertura assicurativa sia per i danni causati alla propria persona che per i danni causati verso i terzi secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato emanato in data 14 Febbraio 1992 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 44 del 22 Febbraio 1992;
3. a concedere l'utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dei mezzi comunali assegnati formalmente al Gruppo medesimo.

Art. 10

Le attività di cui all'art. 6 comma 1, se non autorizzate dal Dipartimento Nazionale ove il Gruppo ottenga l'iscrizione all'elenco previsto dal DPR 194/2001, ovvero dal Dipartimento regionale della protezione civile, o comunque se promosse da Enti o Associazioni che non prevedano l'assunzione degli oneri relativi, potranno essere autorizzate dal Sindaco previa assunzione del relativo onere di spesa anche in ordine ai rimborsi al datore di lavoro previsti dall'art. 9 del succitato DPR 194/2001.

Art. 11

Il gruppo opera utilizzando i fondi ad esso destinati dal Comune prelevando le somme nell'apposito capitolo di spesa predisposto all'interno del bilancio comunale e gli eventuali contributi, concessi anche sotto forma di beni mobili e immobili, provenienti da privati cittadini ovvero da altri Enti, pubblici e privati.

Art. 12

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni che impegnino il Gruppo in attività di protezione civile, e provvede, in tal caso, alle relative anticipazioni di spesa e rimborsi.

Art. 13

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo, le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco su proposta del Coordinatore. Quest'ultimo è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e, nel caso di infrazione grave, a rimettere l'eventuale proposta di espulsione al Sindaco il quale provvederà ad attuarla.

Art. 14

Il Gruppo viene sciolto con Delibera del Consiglio Comunale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Comunale, ove lo stesso per oltre un anno non abbia espletato attività afferente alla protezione civile o ove il numero di iscritti non consenta la formazione di squadre operative che possano garantire l'operatività del Gruppo per almeno 72 ore.

In caso di scioglimento del Gruppo, le attrezzature e i mezzi acquisiti con il contributo del Dipartimento Regionale della protezione civile, rimangono in dotazione dell'ufficio di Protezione Civile del Comune.